DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1991

concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (ad eccezione delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(92/85/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli [1] modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], ed in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che il governo italiano ha presentato alla Commissione, nel periodo aprile/luglio 1991, 14 piani settoriali relativi all'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione delle linee prioritarie oltreché indicazioni sul contributo previsto dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

considerando che il presente Quadro comunitario di sostegno è stato definito di concerto con lo Stato membro interessato, nell'ambito della compartecipazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [3];

considerando che tutte le misure che costituiscono il presente Quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990 inerente i criteri di scelta da adottare per gli investimenti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali [4];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità che altri strumenti comunitari di prestito contribuiscano al finanziamento del Quadro in base alle disposizioni specifiche che li disciplinano;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [5], dall'altro, la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal Quadro comunitario di sostegno, risulteranno dalle successive decisioni con cui la Commissione approverà le azioni in questione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia (ad eccezione delle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) per il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara l'intento di contribuire alla realizzazione del presente Quadro comunitario di sostegno, sulla base delle disposizioni dettagliate che esso contiene, ed in conformità delle norme e degli orientamenti previsti dai Fondi strutturali e dagli altri strumenti finanziari esistenti.

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[4] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[5] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Il Quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) una situazione dei principali assi prioritari prescelti per un'azione congiunta ed inerenti i seguenti settori :

1. carne ;
2. latte e prodotti lattiero-caseari ;
3. altri animali : prodotti dell'apicoltura ;
4. cereali : frumento duro ;
5. oleaginose : olio di oliva ;
6. proteaginose ;
7. vino ;
8. ortofrutta ;
9. fiori e piante ;
10. sementi ;
11. altri vegetali : piante officinali ;
12. altri vegetali : funghi coltivati ;
13. mercati polivanti e distribuzione ;
14. alimenti zootecnici.

b) un piano di finanziamento indicativo, a prezzi costanti 1991, nel quale vengono precisati il costo totale degli assi prioritari prescelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, (pari a 326 510 000 ecu per l'intero periodo), nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi di bilancio della Comunità, ripartite come segue :

(in ecu)

1. carne	12 990 000
2. latte e prodotti lattiero-caseari	6 810 000
3. altri animali : prodotti dell'apicoltura	820 000
4. cereali : frumento duro	2 560 000
5. oleaginose : olio di oliva	4 250 000
6. proteaginose	4 590 000
7. vino	8 340 000
8. ortofrutta	22 510 000
9. fiori e piante	5 020 000
10. sementi	2 720 000
11. altri vegetali : piante officinali	2 040 000
12. altri vegetali : funghi coltivati	2 040 000
13. mercati polivalenti e distribuzione	4 760 000
14. alimenti zootecnici	5 450 000
Totale	84 900 000

Il relativo fabbisogno nazionale di finanziamento, pari approssimativamente a 81 610 000 ecu per il settore pubblico ed a 160 000 000 per quello privato, potrà essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari concessi dalla Banca europea degli investimenti e/o da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente dichiarazione di intenti.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione